

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS], con Studio Legale in [OMISSIS], PEC [OMISSIS], per l'annullamento della decisione del CDD di Firenze, resa il 18 gennaio 2022, depositata il 11 febbraio 2022 e notificata il 16 febbraio 2022, con la quale si comminava la sanzione della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D'Agostino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *"Violazione degli artt. 4 comma 1°, 9 comma 1°, 20 comma 2° e 52 comma 1° Codice Deontologico Forense, per aver utilizzato*

espressioni offensive e comunque sconvenienti, quali “Marocchini, che vivevano a Pistoia sulle spalle dei contribuenti”, “Senza andare a scomodare i Soloni dell’accoglienza il [AAA] deve ringraziare la sua buona stella di non avere fatto la fine della ragazza di Macerata...se al posto dei Marocchini ci fossero stati i Nigeriani a quest’ora il processo di primo e secondo grado non si sarebbe celebrato...Per la morte del PRESUNTO reo” nella redazione dell’atto di appello avverso sentenza del Tribunale Monocratico di Pistoia nell’interesse dell’assistito [AAA]. In Pistoia, in epoca antecedente e prossima al 13.2.2018, data del deposito dell’atto di appello”.

Il procedimento disciplinare trae origine dall’esposto trasmesso dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze al COA di Firenze, unitamente all’atto di appello redatto dall’Avv. [RICORRENTE] e da altro co-difensore nell’interesse di [AAA], avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Pistoia.

Nel suddetto esposto, il Procuratore Generale censurava le innanzi enunciate espressioni ritenendole pesanti e gratuite frasi razziste; a seguito di trasmissione dell’esposto dal COA al competente CDD di Firenze, l’organo di disciplina avviava il procedimento disciplinare e, in data 26.7.2021, approvava il predetto capo di incolpazione.

Il CDD deliberava, poi, la citazione a giudizio dell’Avv. [RICORRENTE] per l’udienza dibattimentale del 18.1.22, durante la quale il CDD rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dall’incolpato con memoria del 4.1.2022 (teste [AAA] a prova contraria sui capi di incolpazione) ritenendola non rilevante per essere la prova dei fatti contestati di natura documentale. Nella medesima udienza l’incolpato si sottoponeva ad esame evidenziando, con riguardo alle frasi contestate, che sebbene si trattasse di espressioni forti, non era sua intenzione offendere alcuno, in quanto le stesse espressioni erano state utilizzate come paragone relativamente a quanto accaduto al proprio assistito, il quale non aveva denunciato le persone extra-comunitarie che gli avevano distrutto l’ufficio per paura di ritorsioni. L’incolpato ribadiva di non essere in alcun modo razzista in quanto aveva assistito numerose persone extra-comunitarie in altrettanti numerosi processi.

Il CDD, all’esito dell’udienza dibattimentale del 18 gennaio 2022, dichiarava l’Avv. [RICORRENTE] responsabile dell’illecito disciplinare allo stesso ascritto e gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura.

A sostegno della decisione di colpevolezza il CDD di Firenze poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni: - le frasi riportate nell’atto di appello non potrebbero ritenersi, contrariamente all’assunto difensivo, né giustificate dall’esercizio del diritto di difesa né espressione del diritto di critica: l’equiparazione “marocchini-approfitatori” e “nigeriani-assassini” che emerge dalle espressioni utilizzate nulla avrebbe a che fare con profili di natura giuridica e difensiva in senso tecnico dell’atto di appello e, pertanto, tali espressioni non sarebbero da ritenersi in alcun modo giustificate ma del tutto inopportune e sconvenienti ed anche

ipotizzandone per assurdo la pertinenza, mancherebbero, comunque, le medesime espressioni del requisito di continenza per poter essere ritenute lecite; - l'esercizio del diritto di libertà di opinione e di critica deve essere sempre accompagnato dal rispetto del dovere di continenza e l'utilizzo di un linguaggio forte e talora colorito deve essere temperato con la tutela dei diritti e delle libertà altrui e, pertanto, non può essere esercitato con espressioni che risultano obiettivamente offensive che il professionista deve, ai sensi dell'art. 52 CDF, evitare anche nei confronti di terzi; - le espressioni usate dall'incolpato, estranee alla dialettica processuale, sarebbero per il CDD di Firenze da qualificarsi, quindi, sconvenienti ed offensive, atteso che la libertà di espressione e lo stesso diritto di difesa, non possono mai tradursi nella violazione del decoro e della dignità, valori a cui deve ispirarsi la professione forense.

A fondamento della scelta di irrogare la sanzione edittale della censura prevista dall'art. 52 CDF, il CCD di Firenze rilevava come la stessa risultasse equa e proporzionata rispetto ai fatti contestati.

La difesa del ricorrente si duole del fatto per cui il CDD, dopo aver ammesso la prova testimoniale da espletarsi con l'audizione del Sig. [AAA], abbia ommesso di procedere all'assunzione senza adottare alcun provvedimento in merito.

L'ammissione della prova testimoniale sarebbe dimostrata, si afferma in ricorso, dalla *"inviata intimazione da parte della stessa CDD documento presente in atti"*, motivo per cui non sarebbe accettabile che un organo giudicante disponesse del diritto alla prova di una parte ignorandolo e non degnandolo neanche di un provvedimento: il Sig. [AAA] avrebbe potuto infatti, in quanto vittima delle illecite e reiterate condotte dei cittadini extracomunitari menzionati dall'incolpato, rendere edotto il CDD delle ragioni gravissime ed inaudite che avevano indotto il professionista ad usare espressioni forti.

Secondo la difesa dell'Avv. [RICORRENTE], le violazioni deontologiche ascritte all'incolpato risulterebbero altresì insussistenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in quanto l'equiparazione *"marocchini-approfitatori"*, desunta dal CDD dalla frase *"marocchini, che vivevano a Pistoia sulle spalle dei contribuenti"*, non sarebbe esistita nella penna dell'incolpato, il quale definiva approfittatori soltanto quei marocchini che avevano tenuto condotte gravissime nei confronti del [AAA].

A dimostrazione delle ragioni che avrebbero spinto l'Avv. [RICORRENTE] a definire quei marocchini, e non ogni marocchino, approfittatori e certamente delinquenti vi sarebbero le risultanze istruttorie del processo *de quo*, nell'ambito del quale il teste Paolini avrebbe analiticamente tratteggiato le tremende condotte che quei marocchini avevano posto in essere.

Le espressioni usate dall'Avv. [RICORRENTE] sarebbero, contrariamente a quanto affermato dal CDD, pertinenti poiché l'incolpato non solo poteva, ma doveva evidenziare,

nell'interesse del proprio cliente [AAA], i soprusi di cui era stato vittima, mentre, quanto al difetto di continenza, evidenziato dal CDD, il codice penale scrimina espressamente, per ragioni intuitive, le affermazioni contenute in scritti e discorsi rivolti ad un Giudice.

Ritiene il ricorrente che il CDD difetterebbe di coerenza quando afferma che *“l'utilizzo di un linguaggio forte e talora colorito deve essere temperato con la tutela dei diritti e delle libertà altrui”*, identificando *“un presunto diritto di quei marocchini certamente delinquenti a non essere definiti tali”* e che non ci sarebbero, quindi, tra quelle contestate affermazioni diffamatorie in senso materiale e non ci sarebbe volontà di diffamare, ma solo l'intento di evidenziare la limpidezza delle condotte dell'imputato [AAA], raggiunto da delinquenziali condotte altrui.

Conclude quindi il ricorrente per l'annullamento della decisione impugnata e, in ipotesi, per la restituzione degli atti alla CDD di Firenze per lo svolgimento della già ammessa prova testimoniale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze contenute nel ricorso introduttivo del giudizio circa il mancato espletamento della prova ammessa a discarico e sull'insussistenza delle violazioni deontologiche ascritte all'incolpato sotto il profilo oggettivo e soggettivo sono destituite di fondamento e vanno disattese.

Dal verbale dell'udienza dibattimentale del 18 gennaio 2022, si rileva come il CDD abbia espressamente rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dall'incolpato con memoria del 4.1.2022 (teste [AAA] a prova contraria sui capi di incolpazione) ritenendola non rilevante per essere la prova dei fatti contestati di natura documentale: la mancata ammissione della prova testimoniale rientra nelle facoltà del giudicante, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità e domestica, secondo cui in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021; ex multis, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 196 del 13 maggio 2024, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 8 aprile 2024).

Nella specie, dunque, il CDD di Firenze ha legittimamente disposto.

Circa la dedotta insussistenza dell'illecito disciplinare, si rileva che – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – appare nella fattispecie in esame documentalmente comprovata la contrarietà delle espressioni utilizzate dal [RICORRENTE] ai basilari principi

di probità, dignità e decoro che devono sempre caratterizzare la condotta dell'avvocato, sia nell'esercizio della professione forense sia nella vita privata, rinvenendosi nelle stesse (*Marocchini, che vivevano a Pistoia sulle spalle dei contribuenti*”, “*Senza andare a scomodare i Soloni dell'accoglienza il [AAA] deve ringraziare la sua buona stella di non avere fatto la fine della ragazza di Macerata...se al posto dei Marocchini ci fossero stati i Nigeriani a quest'ora il processo di primo e secondo grado non si sarebbe celebrato...Per la morte del PRESUNTO reo*) un intento gratuitamente offensivo di natura razzista nei confronti delle parti civili nel procedimento penale dove il ricorrente era difensore dell'imputato, espressioni non giustificabili dall'esercizio del diritto di difesa in quanto assolutamente non necessarie e neppure utili ai mezzi ed ai fini della difesa medesima. Per i suesposti motivi, ritenuta la piena sussistenza della responsabilità disciplinare dell'odierno ricorrente, appare congrua la sanzione edittale della censura irrogata dal CDD di Firenze con *decisum* condivisibile nell'iter logico giuridico seguito e pertanto immune da censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 gennaio 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà